

# *Riforma del III Settore e sua attuazione*

Avv. Luca Degani

Il Consiglio dei Ministri in data 28.06.2017 ha adottato 3 provvedimenti (D. Lgs.) attuativi della delega disposta dalla legge 6 giugno 2016, n. 106:

I tre provvedimenti hanno ad oggetto:

- l'istituto del cinque per mille (D. Lgs. n. 111/2017)
- la revisione della disciplina dell'impresa sociale (D. Lgs. n. 112/2017)
- il Codice Unico del terzo settore (Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017)

Il Codice del terzo settore si pone l'obiettivo del riordino e della revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, introducendo importanti novità ....

- L'intento della riforma è quello di disciplinare legislativamente in modo uniforme tutti gli aspetti civilistici, gestionali e tributari degli enti del Terzo settore.
- Le disposizioni normative che disciplinavano le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Onlus sono quindi state assorbite dal Codice del Terzo settore (CTS).

# E' introdotta la nuova categoria degli ENTI DEL TERZO SETTORE

.... Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore** (art. 4).

# Sono indicate le attività di interesse generale, con un elenco molto ampio (art. 5)

..... Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

Ad esempio ..

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Denominazione sociale: **ENTI DEL TERZO SETTORE e l'acronimo ETS**

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



# ENTI RELIGIOSI – Art. 4, comma 3

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le **scritture contabili** di cui all'articolo 13.

## Raccolta fondi – art.7

1. Definizione: Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un **ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività** di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di **lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva**.
2. **Gli enti del Terzo settore**, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in **forma organizzata e continuativa**, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate  
.....

## Patrimonio degli ETS – art.8 ed eventuale devoluzione – art.9

8.1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, **rendite**, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini **dell'esclusivo perseguimento** di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

9.1 In caso di **estinzione o scioglimento**, il patrimonio residuo è devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio** di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie** o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

# Assenza scopo di lucro

## – art.8

Sono previsti 5 divieti sia diretti che indiretti:

a) **la corresponsione** ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali **di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze** o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) **la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi** di retribuzioni o compensi superiori del **quaranta per cento** rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, **salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze** ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere **b), g) o h)**;

c) **l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi** che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

# Assenza scopo di lucro

– art.8

d)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, **a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo**, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, **nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate**, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e)**la corresponsione** a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, **di interessi passivi**, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. ....

# E' istituito un **Registro unico nazionale del Terzo settore** (art. 11 e artt. 45 -54)

1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

# Registro unico

Gli ETS **devono** iscriversi al registro unico e indicare nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione (art.11);  
E' un registro pubblico, accessibile in via telematica che prevede 7 sezioni, è opponibile ai terzi per gli atti depositati (costitutivi, modificativi, di riconoscimento personalità giuridica, di aggiornamento delle cariche, di deposito di Bilancio, liquidatori, estintivi, ....) a cura degli amministratori.  
E' possibile iscriversi in un'unica sezione del registro. Si rimanda agli artt. 45-54 e assorbirà a regime i registri speciali in vigore e la gestione è su base territoriale in collaborazione con le Regioni e Provincia autonoma.

Tale Registro sarà pubblico e reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'accesso ai regimi fiscali disciplinati dalla riforma.

Esso sarà composto da apposite sezioni (Art. 46 CTS), in particolare:

- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le Cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo settore



# COSA CAMBIA PER LE ODV?

Art. 102 - Abrogazioni

*C. 1 Sono abrogate le seguenti disposizioni .....*

*a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7 dicembre 2000, n. 383;*

*C.4 Le disposizioni di cui all'articolo 6 (i Registri ...), della legge 11 agosto 1991, n. 266, ..... sono abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.*

Si applica la disciplina del nuovo Codice del terzo settore: in particolare:

- DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO artt. 32 -34
- DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO artt. 17 -19

# Organizzazioni di volontariato – art. 32

Le organizzazioni di volontariato sono **enti del Terzo settore** costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, **da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato**, per lo svolgimento **prevalentemente** in favore di terzi di una o più **attività di cui all'articolo 5**, avvalendosi **in modo prevalente** delle prestazioni dei volontari associati.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, **a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.**

La **denominazione sociale** deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

..... segue art. 33

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura **esclusivamente** nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali **quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.**

...c.3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il **rimborso delle spese** effettivamente sostenute e documentate.

# Ordinamento ed amministrazione – Art. 34

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (*Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi*)<sup>9</sup>

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

# Volontario e attivita' di volontariato - Art. 17

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, **anche** per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso

vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di

volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74



# Assicurazione obbligatoria - Art. 18

1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

# Promozione della cultura del volontariato - Art. 19

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate».

.....

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE: non si interviene sul C.C. che resta tale, ma si procede in particolare alla semplificazione del riconoscimento giuridico (le funzioni sono attribuite al Notaio che verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, deve depositare l'atto entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso) ... Art. 22

Vengono regolamentate le CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

- ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
- ENTI FILANTROPICI
- IMPRESE SOCIALI (vd. D. Lgs. specifico)
- RETI ASSOCIATIVE
- SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

# In particolare l'art. 41 regola le Reti Associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 100 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

3. **Le reti associative nazionali** possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, esercitano, tra le altre, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

## ..segue

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
5. È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.
7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.
9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.
10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Inoltre .....

- È regolata la materia dei RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
- E' istituito il CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
- Sono riorganizzati significativamente l'organizzazione, funzioni e finanziamento dei CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
- E' istituito il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e sono previste risorse a sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale

## *Regime fiscale degli ETS*

Il Titolo X del CTS disciplina, dagli articoli 79 a 86, il regime fiscale degli enti del Terzo settore. In particolare, gli articoli suddetti definiscono:

- Art. 79 - Criteri di distinzione tra attività commerciali e non commerciali in materia di imposte sui redditi;
- Art. 80 - Regime forfetario, opzionale, inerente gli eventuali redditi d'impresa conseguiti;
- Art. 81 - Incentivi alle erogazioni liberali (c.d. *social bonus*) per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati agli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciale.



## Segue

- Art. 82 - Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali: imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale, imposta di registro, imposta di bollo, IMU, TASI, tributi locali ed altre imposte minori;
- Art. 83 - Deduzioni e detrazioni per donazioni effettuate da persone fisiche e giuridiche a favore degli ETS non commerciali;
- Art. 84 e 85 - Regimi fiscali ad hoc per le Odv e le APS;
- Art. 86 - Regime forfetario (contabile e fiscale semplificato) per le attività di impresa esercitate da Odv e APS.

# Viene ridefinita la disciplina fiscale (art. 79 - 86)

*Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.*

Art. 79, comma 2

# Defiscalizzazione delle attività – art.79 c.2

Le attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate si considerano non commerciali se:

-Svolte a titolo gratuito

**-Dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi**

**tenuto anche conto degli apporti economici degli enti pubblici(contributi regionali)**

**e**

**salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento (ticket e poi approfondire, all'interno dei LEA, le rette di compartecipazione , ad esempio)**

# Scritture contabili e bilancio

Art.13: composizione del fascicolo di bilancio:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Rendiconto Finanziario
- Relazione di Missione (nella quale indicare le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali e le attività secondarie)
- Bilancio Sociale ( se fatturato superiore 1.000.000 euro)
- Allegato: relazione illustrativa per la raccolta fondi (art.87 c.6)

Su modulistica conforme  
al decreto del Ministero  
del Lavoro

se il volume di fatturato complessivo inferiore a 220.000 euro  
= solo Rendiconto finanziario per cassa

se ETS svolge attività commerciale prevalentemente allora si rispetta la  
normativa sulle aziende commerciali (artt.2214, 2423, 2435 bis e ter)

**OBBLIGO DI DEPOSITARE IL BILANCIO NEL REGISTRO UNICO  
ENTRO 30 GIUGNO (art.48)**

# Il Volontariato

- Art.17 Volontariato e attività di volontariato
- Art.18 Assicurazione obbligatoria
- Art. 19 Promozione della cultura del volontariato
- Art.32 Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Art.33 Risorse
- Art.34 Ordinamento e amministrazione
- Artt.61-66 Centri di Servizio per il volontariato
- Art.67 Accesso al credito agevolato
- Art. 68 Privilegi
- Art. 69 Accesso al Fondo Sociale Europeo
- Art. 74 Sostegno alle attività delle ODV
- Art.84-86 Regime fiscale

# Fondazioni e Associazioni

- Art.21 Atto costitutivo e statuto
- Art.22 Acquisto della personalità giuridica
- Art.23 Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni
- Art.24 Assemblea
- Art.25 Competenze inderogabili dell'assemblea
- Art.26 Organo di amministrazione
- Art.27 Conflitto di interessi
- Art. 28 Responsabilità
- Art.29 Denuncia al Tribunale e ai componenti dell'organo di controllo
- Artt.30-31 Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

## Associazioni di Promozione Sociale (APS)

- Art.35 Associazioni di Promozione sociale
- Art. 36 Risorse
- Art.67 Accesso al credito agevolato
- Art. 68 Privilegi
- Art. 69 Accesso al Fondo Sociale Europeo
- Art. 75 Sostegno alle attività di promozione sociale
- Art.85-86 Regime fiscale

# Organo di controllo e di revisione legale

Nelle FONDAZIONI obbligo incondizionato di nominare un organo di controllo (anche monocratico)

Nelle ASSOCIAZIONI obbligo condizionato di nominare un organo di controllo se superati tre limiti di bilancio per due esercizi consecutivi (si rimanda all'art.30)

## **I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

sono da considerarsi sindaci (art.2397) provenienti da Albi professionali o Professori universitari di ruolo (almeno uno dei componenti) e si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza dell'art.2399 del c.c.. Può anche comprendere componenti dell'Organismo di Vigilanza (ex D.lgs 231/01) e di revisione legale dei conti (con iscrizione apposito registro)

**Per i revisori legali si rimanda ai parametri più elevati dell'art.31**



# Organo di controllo e di revisione legale

L'organo di controllo deve:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto
- Vigilare principi di corretta amministrazione
- Adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo e contabile e rispettivo corretto funzionamento
- Funzioni dell'OdV (ove previsto)
- Attività di revisione legale dei conti (ove previsto)
- Monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Attestazione circa il rispetto delle Linee Guida ex art.14 del Codice Unico

# Riepilogando .....

- 1) Definizione civilistica univoca di ENTE DEL TERZO SETTORE e DENOMINAZIONE SOCIALE (acronimo E.T.S) – art.4 - 12
- 2) Allargamento perimetro di azione in 25 settori di attività di interesse generale ( rispetto a n.11 settori di attività previsti per le ONLUS) – art.5
- 3) Possibilità di svolgere attività secondarie, diverse e strumentali alle attività di interesse generale – art.6
- 4) Indicare nello statuto l'eventuale ETS destinatario del residuo del patrimonio in caso di scioglimento/estinzione – art.9

.....

- 5) Divieto di corrispondere stipendi superiori al 40 % della media del CCNL di categoria per ogni inquadramento di lavoro; pari divieto per lavoro autonomo – art.8
- 6) Iscrizione e funzionamento del Registro Unico – art.11 e art.45 e ss.
- 7) Depositare bilancio di Esercizio (art.13) e Bilancio Sociale (art.14) nel Registro Unico
- 8) Obbligo di avere sito internet nel quale pubblicare il bilancio sociale (art.14) e gli emolumenti-compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci/revisori, ai dirigenti nonché agli associati (art.14)

.....

9) Divieto di superare il parametro 1:8 tra le RAL dei diversi inquadramenti giusvaloristici (art.16)

10) Reti associative

11) Prevedere, nello statuto, modalità di consultazione e di esame dei libri sociali (art.15)

12) Nuovo regime fiscale degli ETS

13) Nuove deduzioni-detrazioni per erogazioni liberali e social bonus per gli ETS e per le IMPRESE SOCIALI

# Attenzione a .....

ARTICOLO 101

Norme transitorie e di attuazione

ARTICOLO 102

Abrogazioni

# L'IMPRESA SOCIALE

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106

Art. 1 - Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale **un'attività d'impresa di interesse generale**, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività'.

# ENTI RELIGIOSI – Art. 1, comma 3

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un **regolamento**, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un **patrimonio destinato** e devono essere tenute separatamente le **scritture contabili** di cui all'articolo 9.

## Art. 2                   Attività d'impresa di interesse generale

1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano

l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali .....
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie .....
- d) educazione, istruzione e formazione professionale .... le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale .....
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
- q) alloggio sociale, ..... nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito;
- t) agricoltura sociale;
- u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.